

## **CARTE DA GIOCO A FIRENZE: IL PRIMO SECOLO (1377-1477)**

Franco Pratesi – 04.06.1990

### **ABSTRACT**

[Florentine Cards – The First Century] Many documents of the Florentine commune are kept in Archivio di Stato. Among them several witnesses can be found concerning the first century of cards in Florence. Here only the main sources and the first results obtained by their study are indicated.

Several Florentine administrations – essentially Podestà, Capitano del Popolo and Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia – kept books with lists of gamblers and corresponding fines. They are not very useful since often the gambler did not give his particulars or else he escaped altogether only leaving his cloak to the guards. The same holds for the cash book of the commune. More information can be found among the sentences passed by Conservatori on gamblers accused by third parties.

Other sources of relevant information are represented by revenue books (a maker is found in 1430 using wooden blocks for both holy pictures and naibi), notary deeds, and documents from other places - -as the 1434 record of cards for Niccolò III coming in the renowned Ferrarese court from Florence.

Essential information derives from legislative acts. Specific sections of the Florentine statutes are devoted to games and on several occasions the Councils of Florence dealt with problems related to them. In particular, the strict provision of 1377, prohibiting card games, is tightened even further on a number of later occasions. The laws of 1432 and 1437 lay down that not only do the officials of the various town administrations have the power to detain players, but third parties, too, are entitled to bring charges against them, generally under the guarantee of anonymity and sharing the proceeds of the fine. A further restriction dating back to 1442 concern peasants, who went to town on market days and were threatened with serious legal measures.


Later, however, when neighbouring communes began to clamp down on card-players, important opportunities appeared in Florence. 1450 saw the first list of permitted games. They were few but the names are important: “dritta”, “vinciperdi”, “trionfo” and “trenta”. The inclusion of “trionfo” is of particular interest. That inclusion means that trionfo had taken on a traditional character and that the people of Florence (and here we cannot yet speak of a Ducal or a prince’s court) had been playing it for some time. In 1463 the law was reiterated with the addition of “cricca” and “ronfa”.

1477 saw the promulgation of another important law, the last of the period in question. It is extremely noteworthy that among the permitted games listed by this law, besides “pilucchino” we find “minchiate”, referred to by this name. This takes the date of origin back by half a century compared to what had been thought hitherto (not counting the untraceable letter from Pulci to Lorenzo the Magnificent, which now takes on a new plausibility). From the same law it can also be inferred that the rules of “minchiate” must initially have been simpler; payment was made directly on the basis of the difference between the cards taken.

### **INTRODUZIONE**

I dati sul primo secolo della diffusione delle carte da gioco non sono molti. Firenze rappresenta una delle principali fonti di notizie precoci. Per i comuni del territorio fiorentino è già stata pubblicata su questa rivista una ricerca sulla legislazione sui giochi di carte (v. Vol. 18, 1990). Tale studio fu condotto sugli statuti, spesso conservati con le successive modifiche in un unico codice. Quando si passa a studiare l’argomento relativamente al capoluogo ciò che innanzitutto colpisce il ricercatore è l’enorme quantità di testimonianze conservate nell’Archivio di Stato di Firenze. In questo caso si hanno a disposizione intere serie di decine e decine di grossi volumi nelle quali si possono trovare riferimenti ai diversi aspetti collegati col gioco: libri del Podestà e degli altri

amministratori, registri di cassa comunali, sentenze, dichiarazioni fiscali, e così via, oltre alle consuete fonti della legislazione che consistono negli statuti e nelle provvisioni. In questa sede potremo appena indicare tali fonti ed accennare ai principali risultati ottenuti a seguito di un loro primo esame.



**Figura 1 – Esempio di proibizione dei giochi.**

**LIBRI DEL PODESTÁ, DEL CAPITANO DEL POPOLO E DELL’ESECUTORE DEGLI ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA**

E’ noto che la carica di Podestà era temporanea: la famiglia del Podestà, costituita da un numero piuttosto elevato di giudici, notari e ufficiali di vario grado, si tratteneva nel comune per un semestre svolgendovi compiti di polizia e di amministrazione della giustizia in genere. Gli atti erano raccolti in più libri che venivano poi depositati presso il Comune. Si tratta di solito di volumi rilegati uniformemente in pergamena con lo stemma del podestà dipinto sul piatto. Uno di essi (qualche volta si tratta in realtà di un paio di volumi) è completamente scritto su pergamena e contiene le sentenze pronunziate nel periodo della carica. Spessi volumi cartacei contengono le minute dei processi, con le testimonianze dei testi di accusa e di difesa. A volte si ha un libro che contiene l’elenco degli affari trattati e di quelli che l’amministrazione lascia da completare al successore. Uno dei libri del Podestà, peraltro non sempre presente (o almeno non sempre conservato) riguarda le “inventiones”, contenenti l’elenco di malfattori colti sul fatto, specialmente in relazione a tre crimini: andare a giro di notte, andare armati, giocare d’azzardo.


Il caso che ci interessa è quello del gioco e specialmente quello delle carte. A volte si trova specificatamente indicato che qualcuno viene sorpreso a giocare ai naibi risultando quindi condannato alla pena stabilita. Però i casi registrati di giocatori di carte dovettero essere una piccola parte del totale. Infatti in molti casi il termine di gioco o di gioco di zara fu usato in senso generico e pot, quindi comprendere anche i giochi di naibi, assimilati per legge alla zara. Inoltre spesso non è

riportato il nome del giocatore condannato ma solo la pena; in molti altri casi si descrive soltanto il tipo di mantello abbandonato sul posto dal giocatore sfuggito alla cattura.

La famiglia del Podestà non era l'unica ad avere il compito del controllo sul gioco; anche le meno numerose famiglie del Capitano del Popolo e dell'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia avevano simili compiti. Perciò anche nei libri corrispondenti, quando conservati, si trovano in forma simile elenchi e condanne di giocatori sorpresi in flagrante.

## CAMERA DEL COMUNE – LIBRI DEL GIGLIO.

Tra i documenti della Camera del Comune, relativi alle variazioni di cassa, i Libri del Giglio rappresentano un insieme omogeneo di 73 volumi che vanno dal 1374 al 1511; 66 volumi per tutto il 15.o secolo, spesso un volume per anno. Sono tutti volumi cartacei di grande formato rilegati in pergamena e di solito hanno disegnato in rosso sul piatto, in accordo con il nome della serie, il giglio di Firenze iscritto in un cerchio.



**Figura 2 – Catasto 1430.**

Nei libri sono registrate le condanne e di seguito l'avvenuto pagamento, per alcuni particolari "delitti". I libri iniziano con le tre condanne già viste: per gioco, per andar di notte e per portare armi. Tali condanne sono elencate in ordine cronologico, in lunghe liste, separate a seconda che siano state comminate dalla famiglia del Podestà, del Capitano del Popolo o dell'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia. Seguono altri elenchi di condannati, come quelli risultati assenti ai turni di guardia alle porte, oppure ai vari Consigli. Questi ultimi elenchi diventano con il passar del tempo prevalenti.

Per quanto riguarda il gioco si ritrovano qui le stesse situazioni già viste nei libri delle magistrature principali: pagamento da parte di persone che non vollero dire il nome, incassi del

ricavato di mantelli abbandonati dai giocatori e così via. Qualche annotazione in più si ha nei casi, piuttosto rari, in cui il condannato non paga; in tal caso il condannato viene inviato alle Stinche, le tristemente famose carceri fiorentine. Se il carcerato dopo un mese non ha ancora pagato si suppone che non sia in grado di farlo e viene messo in libertà previo “battesimo”. L’esser tuffati in Arno (proprio in questo consisteva quel battesimo) non doveva essere piacevole se la cosa avveniva nel mese di febbraio, come per esempio occorre nel 1436 a Domenico da Uzzano e Battista da Caprese. Di solito questa pena toccava a forestieri che non trovavano aiuti nella città.

Ai fini di uno studio più approfondito, il carattere schematico delle registrazioni e la frequenza degli anonimi o dei fuggitivi fra i condannati fanno sì che i dati conservati sono utilizzabili solo in parte. Maggiori informazioni potranno essere ricavate dai giudizi sui giocatori accusati da terzi, che passiamo ad esaminare.

## **SENTENZE DEI CONSERVATORI DELLE LEGGI.**

Compito principale di questa magistratura fu quello di controllare le accuse, anonime o no, contro gli amministratori: una specie di pubblico patrocinio a favore dei privati cittadini e specialmente di quelli più poveri contro i possibili abusi degli uomini di governo. Di solito le sentenze di questo tipo sono esemplari per la cura riservata alla ricostruzione degli episodi incriminati. Ma i Conservatori delle Leggi rispondevano anche alle più comuni “intamburazioni”, delazioni imbucate in apposite cassette, di cui le principali furono contro la bestemmia e contro il gioco. Spesso le due cose andavano di pari passo e non è raro il caso di giocatori che saranno stati contenti di pagare 10 lire e 19 soldi perchè i dati forniti e le testimonianze raccolte erano stati sufficienti a ricostruire la loro partecipazione al gioco ma non a documentare le bestemmie proferite che avrebbero comportato ben 100 lire di pena.

La magistratura dei Conservatori delle Leggi fu istituita nel 1428 (sarà quindi inutile cercare qui testimonianze sul primo mezzo secolo delle carte da gioco a Firenze). Inoltre la raccolta delle sentenze dei Conservatori diventa autonoma e completa solo a partire dal 1532. Perciò per l’epoca che qui interessa si deve ricorrere alle sentenze sparse inserite tra quelle di tutte le magistrature minori cittadine ed attualmente conservate in una dozzina di filze della serie del Giudice degli Appelli.

Se qualcuno è interessato a ricostruire le bestemmie tipiche dell’epoca, la casistica offerta dagli accusatori è piuttosto ricca; molto meno lo è per il tipo dei giochi praticati. Il gioco rammentato più spesso è la condannata, ma compaiono anche altri giochi come il pilucchino. Dall’insieme delle delazioni si ricava l’esistenza di luoghi preferenzialmente associati al gioco come, in prima istanza, la loggia dei Buondelmonti, le porte della città, alcune osterie dei dintorni (es. Monticelli e Peretola). Spesso si parla di dadi e sembra che la zara o simili giochi di sorte abbiano mantenuto i loro seguaci ben oltre l’introduzione delle carte da gioco. Per questi giochi e per i giochi di tavole si può notare una frequenza degli Ebrei fra gli accusati maggiore del previsto (forse dovuta ad una minore paura di ritorsioni da parte degli accusatori). Comunque, l’eventuale maggiore partecipazione degli Ebrei non pare estendersi ai giochi di carte.

Per quanto riguarda le carte, si deve osservare che i giocatori solo in rare occasioni sembrano di un livello sociale superiore a quello dei giocatori di dadi (con gioco praticato in botteghe di speciali e simili); normalmente si tratta dello stesso proletariato urbano che alimenta le schiere dei giocatori di zara. Altre tipiche occasioni di scontro ai tavoli, o piuttosto allora sulle panche all’esterno delle botteghe, si avevano con la sosta in città di carrettieri o abitanti dei dintorni che si trovavano a Firenze di passaggio. Le pene più gravi erano previste, e furono effettivamente destinate, per chi prestava dadi e tavolieri. Personaggi del genere non si incontrano di regola con riferimento ai giocatori di carte che probabilmente poterono spesso fare a meno dei biscazzieri. Invece compaiono assai presto i bari ed i contraffattori delle carte da gioco: per esempio, Francesco di Nicolò di Gambassi “giuochatore baro...e falsificatore di naibi overo carte” condannato nell’aprile 1458 per bestemmie e gioco (GdA 84, 207).




Figura 3 – Conservatori delle leggi 1432.

## DICHIARAZIONI FISCALI

Nel 1427 si ebbe in Firenze la prima registrazione completa e minuziosa dei beni di tutti i cittadini, il Catasto. Sono indicati i beni immobili e le persone a carico di ogni capofamiglia, vengono anche specificati i crediti ed i debiti in corso e sul totale viene calcolata la tassa da esigere da parte del Comune. Già in questo Catasto compaiono diversi cartari. Una dozzina di cartari o cartolari sono elencati nell'Indice delle famiglie, compilato a seguito di una ricerca di carattere demografico. Non è però possibile dedurre se tra questi artigiani che si occupavano di carta fossero indicati anche i fabbricanti delle carte da gioco. Tra l'altro si deve ricordare che all'epoca i giochi con le carte erano proibiti nel Comune. Comunque almeno un capofamiglia che compare con la dizione esplicita "fa i naibi" è già stato segnalato, come i successivi, dallo Zdekauer.

Successivamente il Catasto ebbe diversi aggiornamenti. Un altro cartaro, Antonio di Giovanni di Ser Francesco, compare nel 1430 ed in tal caso la testimonianza è più completa. Anche questo è molto povero ma sono importanti gli strumenti del mestiere che denuncia al fisco. Di particolare interesse la documentazione di blocchi di legno per stampare sia carte da gioco che immagini di santi: "Trovomi tante forme da naibj e da santi di lengname chon che informo i naibj e fo l'arte mia". Anche nel catasto del 1446 compare un altro cartaiò, "Jacopo di Poggino dipintore di naibi"; è probabile che altri siano presenti e non ancora individuati.

## ATTI NOTARILI

Una affermazione nel noto articolo dell’Orioli del 1908 è tale da stimolare la nostra curiosità: nelle raccolte degli atti notarili fiorentini dell’inizio del Quattrocento i riferimenti ai naibi – come pitture finemente realizzate – sarebbero frequenti. Purtroppo la mole dei documenti da esaminare è tale che la ricerca risulta difficilmente proponibile senza qualche indicazione più precisa sugli atti da consultare.

## DOCUMENTI DA ALTRE SEDI

Prima di passare alla legislazione sui giochi che rappresenta la fonte più tradizionale per i dati iniziali sulle carte si può citare un’ulteriore fonte di notizie. Questa volta si tratta di testimonianze esterne, derivanti cioè dagli archivi di altre città. Una delle più importanti di tali documentazioni fu pubblicata nel 1874 dal Campori, dagli archivi estensi: “nel 1434 il Marchese Nicolò III faceva pagare a Ser Ristoro e compagni in Firenze sette fiorini d’oro prezzo di due mazzi di carticelle mandatogli a Ferrara”. Il fatto che tali carte giungessero alla corte di Ferrara è tanto più sorprendente in quanto in Firenze all’epoca le carte da gioco erano proibite: solo una produzione fiorentina e rinomata o l’uso di carte particolari potrebbe spiegare il mantenimento di quella tradizione.

## STATUTI E PROVVISORI

La legislazione fiorentina sui giochi è stata di considerevole importanza ed anche gli antichi statuti fiorentini dedicano ampio spazio al gioco. Qui interessano le prime leggi valide nel comune fiorentino, approvate specialmente nel Quattrocento e contenute negli Statuti e nelle Provvisori del Comune. Come i Codici attuali, gli statuti raccoglievano le leggi che i governanti erano tenuti a far osservare. Ogni tanto gli statuti nel loro complesso venivano aggiornati da appositi delegati, approvati dai consigli e sottoscritti da pubblici notari. Per quanto riguarda le singole disposizioni, si avevano modifiche anche in tempi intermedi a dette revisioni, semplicemente con discussione e votazione di specifiche Provvisori nei maggiori consigli che a Firenze erano i due del Popolo e del Comune con un terzo, quello dei Cento, che si aggiunse proprio nel corso del Quattrocento.




Figura 4 . Proibizione del 1477.

Per quanto riguarda i giochi di carte, il fatto che fin dall’inizio a Firenze tutti i giochi del genere risultassero proibiti ha logicamente evitato quel susseguirsi di restrizioni via via maggiori che si

riscontrano spesso nei comuni limitrofi. Tuttavia, scorrendo i documenti nel loro ordine cronologico si trova che più volte i legislatori fiorentini ebbero a considerare il problema dei giochi di carte e di come dovevano essere condannati. La già rigida provvisione del 1377, che proibiva i giochi di carte, viene resa ancora più severa in alcune occasioni successive. Nel 1432 e 1437 si stabilisce che non solo gli ufficiali delle varie amministrazioni cittadine possono fermare i giocatori: anche terze persone possono accusarli, di solito con garanzia dell'anonimato e della riscossione di una parte della pena. Agli sfortunati giocatori accusati dai delatori resta qualche garanzia derivante dalla possibile citazione di testimoni a favore e dalle indagini svolte o fatte svolgere dai Conservatori delle leggi. Altra restrizione del 1442 si riferisce ai contadini, venuti di sabato in città per il mercato, ai quali si minacciano gravi conseguenze legali.

Successivamente, però, quando ancora i comuni vicini stringono le redini contro i giocatori, a Firenze si aprono degli importanti spiragli. Nella provvisione del 10 dicembre 1450 compare così il primo elenco di giochi permessi: pochi ma importanti, dritta, vinciperdi, trionfo, e trenta. Di particolare interesse la presenza del trionfo, probabilmente da identificare col tarocco, perchè di solito si ritiene che i tarocchi siano arrivati a Firenze dalle zone padane di origine soltanto verso la fine del secolo. Se il trionfo compare nell'elenco dei giochi permessi vuol dire che aveva assunto carattere tradizionale e che il popolo fiorentino (e qui non si può ancora parlare di una corte principesca) lo giocava già da tempo. Nel 1463 la legge è reiterata con l'aggiunta di cricca e ronfa: i dettagli sono facilmente consultabili nella raccolta delle leggi toscane pubblicata dal Cantini all'inizio dell'Ottocento.

Infine il 18 marzo 1477 si ha un'altra provvisione, molto importante per noi, l'ultima del periodo in esame. E' di estremo interesse il fatto che in questa legge compare per la prima volta fra i giochi permessi, oltre al pilucchino, il gioco delle minchiate, elencato proprio con tale nome. Anche questa data comporta un'anticipazione di mezzo secolo rispetto a quanto finora generalmente ritenuto (eccezion fatta per l'introvabile lettera del Pulci a Lorenzo il Magnifico, che adesso acquista nuova plausibilità). Dalle indicazioni fornite si deduce anche che le regole delle minchiate dovevano essere inizialmente più semplici; infatti il pagamento avveniva direttamente sulla base della differenza fra le carte prese.

## **CONCLUSIONI**

I documenti conservati sul primo secolo delle carte da gioco a Firenze sono numerosi e permettono di studiare nel dettaglio la formulazione delle leggi sul gioco e la loro applicazione a numerosi casi specifici. Da un primo studio si ricavano informazioni che riguardano Firenze ma che sono utili in genere per la storia della prima diffusione delle carte e dei giochi che con queste furono praticati. Dalla ricerca emergono alcuni importanti dati nuovi in grado di portare anche dei cambiamenti al quadro consolidato della diffusione iniziale dei tarocchi. Si ricorda al riguardo che secondo la visione corrente i tarocchi sarebbero giunti a Firenze solo alla fine del Quattrocento per trasformarsi localmente verso il 1530 in germi, detti poi minchiate solo a partire dal Seicento. Invece negli elenchi dei giochi di carte permessi nella città di Firenze il trionfo compare nel 1450 e le minchiate, con tale nome, nel 1477. Anche i nomi di altri giochi di carte si trovano citati in corrispondenza a date piuttosto precoci.